

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2590 del 29/05/2019
Oggetto	D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. Torre San Martino Società Agricola S.r.l. - Decadenza dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.P. n. 286 del 10/07/2012 prot. prov. n. 70541/12, inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a 801,90 kWp, da realizzarsi in Comune di Modigliana, via San Martino in Monte, località Casone
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2679 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03 e L.R. n. 26/04. **Torre San Martino Società Agricola S.r.l. – Decadenza** dell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.P. n. 286 del 10/07/2012 prot. prov. n. 70541/12, inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a 801,90 kWp, da realizzarsi in Comune di Modigliana, via San Martino in Monte, località Casone.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;

- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 03 dicembre 2018 n. 4 *“Chiarimenti in materia di attuazione della Conferenza di Servizi”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’ utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011, *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011.”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 24 ottobre 2011 n. 1514 *“Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR n. 1045/2010: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite”*.
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 25 maggio 2016 n. 66 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;

Considerato che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,*

n. 59" attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuiva alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;
 - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento

unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Premesso che:

- la **Società Agricola Tenimenti San Martino in Monte S.r.l.**, con sede legale in via Eleonora Duse n. 53, 00197 Roma - P.I./C.F.: 02104690397, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, con Delibera di Giunta Provinciale n. 286 del 10/07/2012, prot. prov. n. 70541/2012, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico", di potenzialità pari a 801,90 kWp, da realizzare in **Comune di Modigliana**, in via San Martino in Monte – località Casone;
- l'autorizzazione di cui in oggetto, rilasciata con D.G.P. n. 286 del 10/07/2012, nella parte riguardante *"Scadenze e prescrizioni di carattere generale"* del deliberato prevede quanto segue:
"- I lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Dell'inizio e fine lavori dovrà essere data comunicazione alla Provincia e al Comune interessato;
... omissis ...
- Eventuali varianti in corso d'opera o richiesta di proroghe dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale, valutate ed eventualmente autorizzate ... omissis ...";
- a seguito di specifica richiesta inoltrata dalla ditta con nota del 24/05/2013, acquisita al prot. prov. n. 84270/2013, con Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1310 del 25/06/2013, prot. prov. n. 98310 del 26/06/2013, veniva concessa alla Società Agricola Tenimenti San Martino in Monte S.r.l. una proroga di un anno per l'inizio dei lavori, a decorrere dal termine precedentemente prescritto e veniva quindi fissato il nuovo termine per l'inizio lavori in data 09/07/2014;
- a seguito di variazione della ragione sociale della società autorizzata, da *"Società Agricola Tenimenti San Martino in Monte S.r.l."* alla nuova denominazione **"Torre San Martino Società Agricola S.r.l."**, con nota del 07/03/2014, acquisita al prot. prov. n. 25374/2014, integrata con nota del 10/05/2014, acquisita al prot. prov. n. 48589/2014 e con nota del 28/05/2014, acquisita al prot. prov. n. 55369/2014, è stato richiesto l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo e contestualmente è stata chiesta una ulteriore proroga di un anno del termine per la data di fine lavori e una proroga di due anni del termine per la data di fine lavori;
- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1665 del 06/06/2014, prot. prov. n. 58789 del 06/06/2014, veniva quindi volturata l'autorizzazione precedentemente rilasciata alla Società Agricola Tenimenti San Martino in Monte S.r.l., con Delibera di Giunta Provinciale n. 286 del 10/07/2012, in favore della Società **Torre San Martino Società Agricola S.r.l.** avente stessa sede legale e identici Codice Fiscale e Partita IVA;
- con la stessa Determinazione citata al punto precedente, preso atto del nulla osta rilasciato dall'Unione dei Comuni della Romagna forlivese con nota del 24/03/2014, acquisita al prot. prov. n. 31479 del 25/03/2014, venivano concesse le proroghe richieste: il termine ultimo per l'inizio lavori veniva fissato in data 09/07/2015, mentre quello per la fine lavori veniva fissato in data 09/07/2018;
- in data 08/07/2015, con nota acquisita al prot. prov. n. 63245 del 09/07/2015, la Società Torre San Martino Società Agricola S.r.l. ha inviato la comunicazione di inizio lavori relativa al progetto autorizzato con decorrenza dal 09/07/2015;

Considerato che:

- il punto 15.5 dell'Allegato al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 stabilisce quanto segue:

*“L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa **perde efficacia**. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità.”;*

- il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 26 del 23.12.2004 stabiliscono quanto segue:

“2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente un nuovo termine”;

- il comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 15 del 30.07.2013 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

“Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita”;

Preso atto che, entro la data prescritta dall'ultima proroga concessa, il 09/07/2018, e comunque ad oggi, la società Torre San Martino Società Agricola S.r.l. non ha comunicato la fine lavori relativa all'autorizzazione di cui in oggetto;

Considerato che, con nota del 08/02/2019, PG/2019/21470, indirizzata all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana e al Comune di Modigliana, questa Agenzia ha chiesto chiarimenti in merito allo stato dei lavori dell'impianto di cui in oggetto, con particolare riferimento ad una eventuale presentazione, da parte della ditta autorizzata, della comunicazione di fine lavori;

Preso atto che

- con nota del 02/05/2019, acquisita al PG/2019//69290, l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana ha comunicato quanto segue:

*“Con la presente, vista la Vostra richiesta del 08/02/2019, nostro prot. n. 4605 del 11/02/2019, ad oggetto la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di tipo “fotovoltaico” ubicato in Comune di Modigliana (FC) loc. San Martino in Monte, autorizzato con DGP n. 286 del 10/07/2012 alla ditta Tenimenti San Martino in Monte Società Agricola S.r.l., **si comunica che i lavori in questione non sono stati eseguiti e la pratica è scaduta a tutti gli effetti**.”;*

- il Comune di Modigliana, entro il termine prescritto e comunque ad oggi, non ha inviato alcuna comunicazione a questa Agenzia;

Ritenuta quindi decaduta, alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorizzazione Unica rilasciata con D.G.P. n. 286 del 10/07/2012 prot. n. 70541/12, inerente la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo “fotovoltaico”, di potenzialità pari a 801,90 kWp, da realizzarsi in Comune di Modigliana, via San Martino in Monte, località Casone;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 23 luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”* di cui alla L.R. n. 13/2015, che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **di considerare decaduta**, per i motivi espressi in premessa, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla Società Agricola Tenimenti San Martino in Monte S.r.l., avente sede legale in via Eleonora Duse n. 53, 00197 Roma - P.I./C.F.: 02104690397, con D.G.P. n. 286 del 10/07/2012 prot. n. 70541/12 e successivamente volturata alla società **Torre San Martino Società Agricola S.r.l.** avente la medesima sede legale e identici C.F. e P.I., con Determinazione dirigenziale della Provincia n. 1665 del 06/06/2014, prot. prov. n. 58789 del 06/06/2014, inerente alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo “fotovoltaico”, di potenzialità pari a 801,90 kWp, da realizzarsi in **Comune di Modigliana**, via San Martino in Monte, località Casone;
- **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;

- **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Maltoni Michele, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso;
- **di trasmettere** il presente provvedimento alla società Torre San Martino Società Agricola S.r.l., al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – D.S.P. di Forlì, al Comune di Modigliana, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione montana, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.